

COMUNE DI FONTANELLA

STATUTO

TITOLO PRIMO

Principi generali e programmatici

Articolo 1

Il Comune di Fontanella

1. Il Comune di Fontanella è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Fontanella è costituito dalla comunità della popolazione e dal territorio confinante con i Comuni di Barbata, Antegnate, Calcio, Pumenengo, Torre Pallavicina, Soncino e Casaletto di Sopra.
2. La sede principale degli organi comunali è in P.za XXVI Aprile. Il Comune può istituire uffici decentrati e di rappresentanza nel territorio.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco autorizza l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i

casi di concessione in uso dello stemma ad enti e associazioni, su espressa richiesta in occasione di manifestazioni civili e religiose o per finalità socio/politiche/culturali , didattiche, di studio o ricerca storica..

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

3. Attua interventi sociali e sanitari, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero nell'ambito territoriale e organizza un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Promuove ed incentiva iniziative volte a valorizzare la bellezza della zona di interesse naturalistico, in particolare delle sorgive.

Articolo 6

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. Il Comune interviene nell'assistenza scolastica, mediante servizi individuali, collettivi e con erogazioni e provvidenze di denaro a favore di studenti ed in particolare di quelli capaci e meritevoli.
2. Gli interventi di cui sopra, sono principalmente attuati attraverso lo strumento del Piano per il Diritto alla Studio, con particolare attenzione alle categorie meno abbienti.

Articolo 7

Promozione dei beni culturali, dello sport ed del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tale finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed

impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti dovranno prevedere il concorso di enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dai suddetti enti, da organismi ed associazioni.

Articolo 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali ed agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Potrà predisporre, nell'ambito di un più ampio coordinamento, idonei strumenti di pronto intervento da utilizzare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia

nel rispetto della normativa statale e regionale.

Articolo 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
3. Favorisce forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Articolo 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il conformità a quanto disposto dalle leggi vigenti, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire l'apporto dei cittadini, nelle loro varie espressioni sociali.
3. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge n. 212 del 27.07.2000, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

4. Per quanto compatibili, i principi indicati al precedente comma, debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Articolo 11

Partecipazione, decentramento e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e delle leggi vigenti ed, ove oggettivamente possibile, assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10.04.1991 n. 125 e promuove la presenza di entrambi i sessi sia negli organi collegiali che negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune medesimo.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, può attuare idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Istituisce, per favorire le relazioni con il pubblico, un ufficio con personale particolarmente preparato in materia.

5. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

6. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, giochi rapporti con l'associazionismo,
cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF.

7. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento .

Articolo 12

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

la costituzione di aziende municipalizzate;

la partecipazione a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;

la concessione a terzi, privilegiando, a parità di condizioni, cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini speculativi;

TITOLO SECONDO

L'ordinamento istituzionale del Comune

CAPO I

I Consiglieri Comunali

Articolo 13

Il Consigliere Comunale

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali si effettua con il sistema e i criteri fissati dalle leggi vigenti.
2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge o dagli appositi regolamenti.

Articolo 14

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio e su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di

decadenza.

Articolo 15

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i metodi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo di legittimità:
nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti
per volontà dell'organo deliberante
su richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati arrotondato all'unità superiore per le materie previste dalla legge.

Articolo 16

Dimissioni, surrogazione e supplenza del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

efficaci. Il Consiglio, entro 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, oppure per riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti del Consiglio.

2. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del T.U.L.O.E.L., il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 2. Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del

Sindaco e della Giunta.

Articolo 17

Il Consigliere anziano

E' Consigliere anziano il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti, sommando i voti di lista con quelli di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco.

Articolo 18

I Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Per quanto possibile, ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture.
3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Articolo 19

Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale, economico e programmatico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. Ha potestà di approvare la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta. L'approvazione della mozione determina lo scioglimento

del Consiglio e la nomina del Commissario governativo.

4. Approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio può istituire al proprio interno Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento di dette Commissioni saranno disciplinate dal Regolamento consiliare.

6. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 20

Prima seduta

1. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale comprende la convalida degli eletti, la presa d'atto della nomina degli Assessori e del Vice Sindaco, nonché il giuramento del Sindaco ed approva le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Il Sindaco neo eletto convoca e presiede la prima seduta del nuovo Consiglio, entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta che deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione medesima.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

4. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del presente

Statuto.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno della seduta.
2. Esso si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
dal Sindaco;
su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati, arrotondato per eccesso all'unità superiore, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
su richiesta dei 2/5 dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, in caso di mozione di sfiducia. In questo caso la convocazione non può avvenire prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della mozione.
4. Nel caso di cui alla lettera b) la seduta deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio, previa diffida, è convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal Prefetto.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, previa diffida, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 22

Ordine del giorno

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 23

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e recapitato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione per le sedute ordinarie;

almeno tre giorni prima della data fissata per la prima riunione qualora si tratti di sedute straordinarie;

almeno 24 ore prima della seduta per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo il Sindaco.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità della seduta, l'intervento di 4 consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco.

Articolo 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Articolo 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 27

Delle votazioni

Le votazioni hanno luogo con voto palese.

Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 28

Commissioni

1. A supporto dell'attività amministrativa possono essere costituite commissioni consiliari permanenti o temporanee, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco ha diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
6. A tutte le commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. In ogni commissione devono essere assicurate le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge n.125 del 10

Aprile 1991.

Articolo 29

Consulte Comunali

1. Possono essere costituite dal Consiglio Comunale consulte comunali facoltative e libere, formate da consiglieri e/o cittadini in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. Sono nominate con deliberazione della Giunta Comunale, sentiti i capigruppo consiliari, qualora siano chiamati a farne parte consiglieri e cittadini, mentre sono nominate dal Sindaco se le commissioni sono formate da cittadini non Consiglieri comunali.
3. Le consulte comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie loro attribuite con regolamento.
4. Le consulte comunali di norma durano quanto il Consiglio Comunale in carica.
5. Il relativo regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale stesso.

Articolo 30

Commissioni Consiliari speciali

1. Commissioni consiliari speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati per l'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la

composizione delle Commissioni, le modalità, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

3. Qualora si tratti di Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo, di garanzia o di indagine, la Presidenza viene attribuita alle opposizioni.

4. Si applicano le disposizioni dell'art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 31

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

La Giunta Comunale

SEZIONE I

Elezione – Durata in carica – Revoca

Articolo 32

Composizione della Giunta Comunale

La Giunta Comunale si compone dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei Assessori.

Articolo 33

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco che deve essere consigliere comunale, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento le linee programmatiche di governo.
3. Periodicamente il Consiglio può verificare ed adeguare le linee programmatiche della Giunta, ponendo in discussione eventuali documenti presentati dai gruppi consiliari o da singoli consiglieri.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco può scegliere gli Assessori anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 34

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di

Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
2. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi

dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Articolo 35

Durata in carica – Sostituzione

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione ed il decesso del Sindaco producono lo scioglimento del Consiglio.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco ne assume le funzioni od incarica un altro Assessore. In questo caso ne dovrà dare comunicazione al Consiglio.

Articolo 36

Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
3. La Giunta dipende direttamente dal Sindaco e gli Assessori non hanno attribuzioni "uti singoli", salvo il caso di delega.
4. Gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia al Sindaco.
5. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, comporta lo scioglimento del Consiglio stesso e la nomina di un Commissario.
7. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 37

Dimissioni e sostituzione del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco non comporta le dimissioni dello stesso.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2° il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo nei casi previsti dalla legge il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è sostituito dall'Assessore più anziano d'età.

Articolo 38

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Le cause di decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore sono quelle specificatamente previste dalle leggi.

SEZIONE II

Attribuzioni – Funzionamento

Articolo 39

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta compie atti di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei responsabili di settore.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di approvazione del conto consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 40

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
4. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori

assegnati, nel numero fissato dall'art. 32 del presente Statuto.

5. I relativi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

CAPO IV

IL Sindaco

Articolo 41

Funzioni

1. IL Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è membro del Consiglio Comunale e dura in carica 5 anni.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti; per l'esercizio delle sue funzioni si avvale degli uffici comunali.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.

Articolo 42

Competenze

Le competenze del Sindaco sono quelle a lui attribuite da leggi, regolamenti e disposizioni vigenti.

Articolo 43

Funzioni vicarie

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le funzioni vicarie

sono esercitate dal Vice Sindaco, così come designato.

TITOLO TERZO

Partecipazione popolare

CAPO I

Istituti della partecipazione

Articolo 44

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato civili e religiose, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente..
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Articolo 45

Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, i cittadini riuniti in pubblica assemblea.
2. Il Difensore Civico stabilisce le modalità e i termini della consultazione.

Articolo 46

Diritto di petizione

1. I cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 47

Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da elettori che rappresentino almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) la revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazione e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Articolo 48

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Giunta Comunale, al quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale, entro il termine di 90 (novanta) giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relazione del Difensore Civico.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro 30 (trenta) giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 49

Referendum consultivo

1. E' ammesso il referendum consultivo su materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 47 comma 3° del presente Statuto. Detta ammissibilità viene stabilita dal Giunta Comunale.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
qualora vi sia richiesta da parte di elettori che rappresentino un decimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e

l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il referendum è dichiarato valido qualora i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione.

5. Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

Il Difensore Civico

Articolo 50

Difensore Civico - Istituzione

1. Ai fini della garanzia, della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, della rimozione di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, a tutela dei diritti dei cittadini è istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente

Articolo 51

Elezione

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla data della prima riunione, procede all'elezione del Difensore Civico che dovrà essere scelto tra una rosa di nominativi indicati dalle associazioni e gruppi

operanti sul territorio comunale.

2. Le modalità di presentazione delle candidature saranno disciplinate da apposito regolamento.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.

4. La votazione avviene in forma segreta. Nel caso che nessun candidato abbia riportato la maggioranza dei due terzi, si procede entro 30 giorni a nuova votazione a maggioranza assoluta del Consigliere assegnati.

5. Nel caso di ulteriore esito negativo viene indetto entro 30 giorni l'elezione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato più voti in Consiglio. Sarà eletto che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. In caso di prima nomina il Consiglio Comunale provvederà all'elezione entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 2.

Articolo 52

Durata in carica e revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

2. Il Consiglio Comunale può, con voto palese ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberare, su richiesta di

almeno un terzo dei propri membri assegnati, la revoca del Difensore Civico per carenza e gravi inadempienze commesse all'esercizio del suo mandato.

3. Qualora venga meno il Difensore Civico eletto, il consiglio comunale provvederà entro 60 giorni ad una nuova elezione.

Articolo 53

Compiti

Il Difensore Civico:

- presenza, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio stesso, con diritto di parola su argomenti di propria pertinenza;
- può accedere, previa comunicazione al Sindaco o al Segretario Comunale, agli uffici e prendere visione con l'obbligo del segreto d'ufficio, delle pratiche che sia necessario esaminare nell'esercizio delle sue funzioni;
- partecipa di diritto alla commissione per le garanzie statutarie.
- può chiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale susseguente alla richiesta, di relazioni generali o particolari sull'andamento dell'Amministrazione;
- partecipa con il solo diritto di parola alle riunioni della Giunta comunale, qualora si discuta di questioni per le quali sia stato richiesto il suo intervento o abbia ritenuto opportuno chiedere di intervenire, previa autorizzazione del Sindaco;
- riceve contestualmente al momento dell'affissione l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta Comunale;
- riferisce al Consiglio comunale qualora, nell'esercizio delle sue

funzioni abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni nell'attività della struttura comunale o accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto il suo intervento;

- in ogni caso, almeno una volta l'anno, ha l'obbligo di riferire al Consiglio comunale sull'attività svolta;

- fornisce, di regola, risposta ai reclami ed alle osservazioni che gli pervengono dai cittadini, entro 30 giorni, precisando, in difetto i motivi che impediscono il tempestivo chiarimento;

- è il garante del rispetto delle norme statutarie

Articolo 54

Incompatibilità

1. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di qualsiasi professione esercitata nell'ambito del Comune che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

2. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 15 giorni dalla contestazione.

Articolo 55

Indennità

Il Difensore Civico non ha rapporto professionale con l'Amministrazione e non può ricevere dalla stessa stipendi o compensi salvo l'indennità non superiore ad 1/8 di quella spettante al Sindaco, da deliberare ed erogare nei modi e nelle forme previste

dalla Legge per 'indennità agli Amministratori e comunque subordinata all'effettiva disponibilità.

TITOLO QUARTO

L'Ordinamento Amministrativo del Comune

CAPO I

L'Amministrazione comunale

Articolo 56

Criteri di massima – Articolazione della struttura

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi e l'attribuzione di funzioni ai Responsabili di settore sono improntate ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità e saranno disciplinate con apposito regolamento.
2. Essa è tesa alla acquisizione, all'accrescimento ed alla valorizzazione della professionalità del personale, nonché alla statuizione del principio della responsabilizzazione degli operatori.
3. L'Ufficio comunale viene ripartito in settori funzionali secondo criteri di omogeneità per materia. Il regolamento dovrà disciplinare il funzionamento dei servizi sulla base della massima semplificazione delle procedure di mobilità interna e di flessibilità operativa.
4. Ad ogni settore viene assegnato un addetto responsabile, che ne assume la direzione.
5. Per determinati obiettivi possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva. Gli ambiti e i limiti di

tali contratti sono stabiliti dalla legge.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta e degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, anche con assunzioni a tempo determinato, fatte salve condizioni più favorevoli previste dalle leggi.

Articolo 57

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, articolato in sezioni regionali, le cui funzioni, competenze ed attribuzioni sono disciplinate dalle leggi e regolamenti vigenti.

2. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, o negli altri casi previsti dalla legge.

3. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Articolo 58

Funzioni di Vice Segretario comunale

Il Sindaco può nominare ed incaricare un Responsabile di settore per le funzioni di Vice Segretario comunale. Le modalità della nomina sono definite nel regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 59

Pareri sulle proposte di deliberazione – responsabilità

1. I pareri previsti dall'art. 49 del T.U.L.O.E.L., devono essere espressi preventivamente su ogni proposta di deliberazione di Giunta e di Consiglio, che non sia mero atto d'indirizzo ed inseriti nelle stesse.

Il parere è espresso dal responsabile del settore competente, o dal suo sostituto, o dal responsabile del servizio.

2. Il parere favorevole non richiede motivazioni.

3. Il parere contrario deve essere dettagliatamente motivato, con espresso richiamo alle norme giuridiche ed ai principi che si ritengono violati.

4. In caso di parere contrario di uno o più dei soggetti tenuti ad esprimerli l'organo deliberante può ugualmente assumere la deliberazione con espressa esposizione dei motivi.

5. La Giunta, nella fattispecie di cui al comma precedente, può decidere l'invio della deliberazione all'Organo Regionale di Controllo.

6. I soggetti di cui al precedente comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

7. Nel caso di adozione di deliberazioni nonostante il parere contrario di uno o più soggetti tenuti ad esprimerli, la responsabilità ricade sull'organo deliberante.

CAPO II

Enti – Aziende – Istituzioni e Società a partecipazione comunale

Articolo 60

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa motivata proposta del Sindaco, o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 61

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui

ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta Comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 62

Personale

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 e seguenti del T.U.L.O.E.L., lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO QUINTO

L'Ordinamento finanziario

Articolo 63

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 64

Beni patrimoniali disponibili

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4°, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 9 della legge 24.12.1993 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 65

Contratti

1. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dalla legge vigente in materia.

2. Sono di competenza dei Responsabili di Settore i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti sia nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, che in atti di mera esecuzione.

3. I contratti, redatti secondo le determinazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 66

Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

TITOLO SESTO

L'Attività normativa

Articolo 67

Ambiti di applicazione dei Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalle norme vigenti e dal presente Statuto, incontrano i seguenti limiti:

non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e con il presente Statuto;

non possono contenere norme a carattere particolare;

non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera disciplina del regolamento anteriore.

Articolo 68

Procedimento di formazione dei Regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini.

2. I regolamenti sono adottati dall'organo competente stabilito dalle leggi vigenti.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio in conformità alle disposizioni vigenti e la loro efficacia decorrerà dall'attuazione della seconda pubblicazione.

TITOLO SETTIMO

Revisione dello Statuto

Articolo 69

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3°, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
4. Gli adeguamenti statutari e regolamentari, abrogano e sostituiscono, ipso iure, ogni norma locale con loro in contrasto.